



***FONDO DI GARANZIA E CONTROGARANZIA  
SETTORE TURISMO***

(Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 101 e 103)

***Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo***

**Articolo 1 - Finalità**

- 1.1 Il Fondo regionale di garanzia e controgaranzia (nel seguito “il Fondo”), previsto dall’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” è finalizzato a garantire, i finanziamenti agevolati tramite il Fondo di rotazione regionale per il settore turismo, concessi dalle banche, nell’interesse delle piccole e medie imprese turistiche.
- 1.2 I finanziamenti agevolati previsti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 101 della legge regionale n. 33 del 2002 sono regolati dalle disposizioni sull’assegnazione dei finanziamenti, innovate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del 5 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.3 Il Fondo é gestito, senza oneri o spese a carico dei beneficiari, da Veneto Sviluppo SpA, Finanziaria regionale iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

**Articolo 2 - Soggetti beneficiari**

- 2.1 Possono beneficiare delle garanzie e controgaranzie, secondo le presenti disposizioni:
  - a) le piccole e medie imprese turistiche aventi sede legale in un paese U.E., come definite nell’allegato 1 del Regolamento (CE) N. 800/2008. L’impresa beneficiaria deve gestire direttamente la struttura ammessa al finanziamento del Fondo di rotazione sopra citato, localizzata nel Veneto, essere iscritta nel registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  - b) i consorzi tra piccole e medie imprese turistiche che hanno sede legale in un Paese U.E., aventi natura di PMI. Tali consorzi devono essere costituiti da PMI turistiche come definite al punto a) ed almeno una delle PMI consorziate deve gestire direttamente almeno una struttura ammessa al finanziamento del Fondo di rotazione sopra citato, localizzata nel Veneto;

c) i proprietari ed i titolari di diritti reali su strutture ammesse al finanziamento del Fondo di rotazione sopra citato, localizzate nel Veneto, in cui è esercitata attività di impresa turistica. I proprietari o titolari di diritti reali, devono essere cittadini di un paese U.E.; qualora siano imprenditori, avere sede legale in un paese U.E. e avere natura di piccola o media impresa.

2.2 Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008. Non è considerata impresa in difficoltà, l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non soddisfi le condizioni per l'apertura nei propri confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

### **Articolo 3 - Operazioni di finanziamento ammissibili**

3.1 Le operazioni di finanziamento per le quali possono essere concesse garanzie e controgaranzie riguardano investimenti per le tipologie d'intervento previste dal Fondo di rotazione regionale di cui alla deliberazione n. 1203 del 5 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti strutture turistiche, localizzate nel Veneto: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, rifugi alpini ed escursionistici.

3.2 Ciascuna operazione di finanziamento agevolato non deve essere inferiore all'importo di euro 25.000,00 e non deve essere superiore all'importo di euro 2.000.000,00 ed avere una durata minima di tre anni e massima di dieci anni.

### **Articolo 4 - Tipologie di intervento**

4.1 Le garanzie e controgaranzie a valere sul Fondo e previste dalle presenti disposizioni appartengono alle seguenti tipologie:

- garanzia diretta concessa ai soggetti finanziatori, nell'interesse dei soggetti beneficiari;
- controgaranzia concessa ai Confidi, nell'interesse dei soggetti beneficiari.

4.2 Le garanzie e controgaranzie rilasciate da Veneto Sviluppo SpA, a valere sul proprio patrimonio, sono personali, dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed a prima richiesta.

4.3 Sulle operazioni di finanziamento controgarantite dal Fondo, il Confidi presta una garanzia personale, diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta.

4.4 Con il termine Confidi, ai sensi delle presenti disposizioni, s'intendono i consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono attività di garanzia collettiva fidi, come definiti dalla "Legge Quadro sui Confidi (Legge 24 novembre 2003, n. 326)".

4.5 Le garanzie e controgaranzie sono rilasciate secondo le condizioni generali previste dalle presenti disposizioni e con le modalità e le procedure operative di accesso al Fondo definite dal Regolamento operativo, adottato da Veneto Sviluppo SpA ed inserito nel sito [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it), dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti disposizioni.

**Articolo 5 - Operatività del Fondo**

- 5.1 Il Fondo opera gratuitamente nei confronti dei soggetti beneficiari delle garanzie e delle controgaranzie concesse ai sensi delle presenti disposizioni. Il carattere gratuito della controgaranzia del Fondo deve tradursi in un minor costo pro quota anche della garanzia prestata dal Confidi per il beneficiario finale.
- 5.2 La concessione di garanzie e controgaranzie da parte di Veneto Sviluppo SpA è subordinata al rispetto di un rapporto di 1 a 10 (moltiplicatore del Fondo) tra le risorse del Fondo e l'ammontare degli impegni in essere.
- 5.3 Le garanzie e controgaranzie prestate attraverso il Fondo regionale sono concesse sino alla concorrenza delle risorse previste dalla dotazione del Fondo medesimo.
- 5.4 Nel caso le perdite eccedano la dotazione del Fondo regionale, interviene la garanzia personale di Veneto Sviluppo SpA, prestata nel rispetto dei requisiti oggettivi di cui al precedente articolo 4, paragrafo 2, a valere sul proprio patrimonio.
- 5.5 In caso di ricorso da parte di Veneto Sviluppo SpA alla controgaranzia di cui ai strumenti nazionali e comunitari, i costi di riassicurazione connessi verranno addebitati al Fondo.

**Articolo 6 - Importi e durata delle garanzie**

- 6.1 Le garanzie rilasciate nell'interesse dei beneficiari di cui all'articolo 2 non possono superare il 50% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi e comunque non devono superare l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 per beneficiario, fatto salvo il rispetto dei limiti al cumulo degli aiuti alle PMI di cui al successivo articolo 8 delle presenti disposizioni.
- 6.2 Il limite di cui al precedente paragrafo può essere elevato al 60% dei finanziamenti concessi, qualora la PMI richiedente appartenga ad una di queste tipologie d'impresa:
- a) impresa risultante dall'aggregazione di più imprese turistiche, tramite fusione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, avvenuta da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; l'impresa conseguente, per effetto di tali operazioni, deve mantenere la natura di piccola o media impresa;
  - b) impresa giovanile, con i seguenti requisiti: per la ditta individuale, i titolari all'atto della domanda di agevolazione devono essere persone di età non superiore ai trentacinque anni; per le società, i soci rappresentanti almeno il sessanta per cento del capitale sociale, all'atto della domanda devono essere persone di età non superiore ai trentacinque anni;
  - c) impresa che realizza interventi nella propria struttura turistica ubicata nei comuni della Regione del Veneto classificati montani ai fini ISTAT, ai sensi della deliberazione n. 1203 del 5 maggio 2009.
- 6.3 Nel caso in cui la garanzia diretta a valere sul Fondo, di cui al precedente articolo 4, venga concessa unitamente ad una garanzia accordata dal Confidi sul medesimo finanziamento agevolato (cosiddetta "co-garanzia"), la copertura massima congiunta della garanzia diretta

del Fondo e di quella consortile non potrà eccedere l'80% dell'ammontare del finanziamento.

- 6.4 Le garanzie e le controgaranzie hanno durata minima di tre anni e massima di dieci anni e comunque pari a quella del finanziamento concesso.

#### **Articolo 7 - Procedura di accesso alle garanzie**

- 7.1 La richiesta di garanzia o controgaranzia va presentata dal richiedente, debitamente sottoscritta, alla sede legale di Veneto Sviluppo SpA, per il tramite di una banca o dal Confidi convenzionati, redatta utilizzando il modello di domanda predisposto dalla Finanziaria regionale e disponibile presso il sito [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it).
- 7.2 I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti disposizioni.
- 7.3 Le domande intese ad ottenere la garanzia e la controgaranzia sono ammesse da Veneto Sviluppo SpA in relazione all'ordine cronologico di ricevimento della domanda, completa di tutti i documenti comprovanti i requisiti prescritti dalle presenti disposizioni.
- 7.4 In caso di eguale data di ricevimento, attestata dal protocollo di Veneto Sviluppo SpA, è data preferenza alla richiesta di controgaranzia del Confidi.
- 7.5 Veneto Sviluppo SpA valuta i requisiti economici-finanziari di ammissibilità al Fondo, adottando specifico modello di valutazione predeterminato ed oggettivo - sistema di scoring - preventivamente consultabile dagli interessati, pubblicato sul sito [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it).
- 7.6 Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:
- sintetica descrizione dell'attività aziendale;
  - descrizione dell'investimento finanziato;
  - copia dei bilanci approvati o delle situazioni patrimoniali/reddituali, degli ultimi due esercizi, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente attestante la conformità agli originali;
  - delibera bancaria di concessione del finanziamento da garantire;
  - limitatamente alle operazioni garantite dal Confidi (controgaranzia) la delibera di concessione della garanzia;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente l'intervento del Fondo concernente gli eventuali ulteriori aiuti ottenuti per il medesimo intervento;
  - ogni altro documento ritenuto necessario al fine di verificare l'ammissibilità all'agevolazione da parte del Gestore, in ordine a quanto previsto nel Regolamento operativo di cui al precedente articolo 4, paragrafo 5.
- 7.7 Nella richiesta di ammissione, il richiedente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'esistenza dei requisiti prescritti per accedere al Fondo di garanzia regionale ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

- 7.8 Veneto Sviluppo SpA svolge il procedimento di istruttoria e di valutazione delle singole istanze nel rispetto della disciplina sul procedimento amministrativo, dando comunicazione degli esiti istruttori al richiedente, alla banca e al Confidi prescelti.
- 7.9 Veneto Sviluppo SpA verifica la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento operativo e adotta i provvedimenti di ammissione e di esclusione alle garanzie e controgaranzie.
- 7.10 Veneto Sviluppo SpA comunica in forma scritta al richiedente, alla banca e al Confidi prescelti, l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

#### Articolo 8 - Intensità e cumulo con altri aiuti

- 8.1 Il Fondo opera in "Regime di esenzione" ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
- 8.2 Le intensità di aiuto sono determinate in conformità alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la Concorrenza. In particolare, l'intensità agevolativa della garanzia e/o della controgaranzia, espressa in termini di ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda - è calcolata dal Gestore come differenza tra il premio esente e la commissione versata dal beneficiario, che nella misura in esame è pari a zero. Per l'individuazione del premio esente applicato si fa riferimento alla tabella sotto riportata, che individua la corrispondenza tra il rating attribuito dal Gestore e il relativo premio esente annuo, dove il premio si applica all'importo garantito o controgarantito dal Gestore, attualizzato al tasso europeo di riferimento e attualizzazione, incrementato di 100 punti base.

Rating attribuito dal gestore al beneficiario	Premio esente annuo
AAA	0,4%
AA	0,55%
A	0,8%
BBB	2%
BB e nuove imprese	3,8%
B	6,3%
C	Beneficiario non ammissibile

- 8.3 In conformità all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 800/2008 l'intensità di aiuto relativa all'agevolazione concessa, calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda, è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento purché siano rispettati i limiti massimi stabiliti dalla stessa normativa comunitaria:
- 20% dei costi degli investimenti ammissibili per le piccole imprese e consorzi aventi natura di piccola impresa;
  - 10% dei costi d'investimento ammissibili per le medie imprese e consorzi aventi natura di media impresa.
- 8.4 I richiedenti l'intervento del Fondo sono tenuti a fornire, così come previsto al paragrafo 7.6 apposita dichiarazione sugli altri eventuali aiuti ottenuti dalle PMI turistiche beneficiarie a fronte delle medesime iniziative da finanziare, ai fini del rispetto dei limiti dell'intensità agevolativa fissati dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

### **Articolo 9 - Disposizioni operative**

- 9.1 Qualora l'agevolazione relativa al finanziamento di cui all'articolo 3 delle presenti disposizioni, sia revocata per sopraggiunta insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 108 L.r. 33 del 2002, anche la gratuità della garanzia decade, venendo ad applicarsi i correnti premi esenti, come definiti al precedente paragrafo 8.1. In caso di perdite successive alla sopraggiunta insussistenza dei requisiti di cui sopra, permarrà comunque la preventiva escussione della dotazione del Fondo.
- 9.2 Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle disposizioni operative e di gestione che disciplinano il rapporto tra Veneto Sviluppo SpA e i finanziatori, i Confidi ed i beneficiari, indicate nel Regolamento operativo, pubblicato nel sito [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it).

### **Articolo 10 - Controlli e monitoraggio**

- 10.1 Veneto Sviluppo SpA provvede ad effettuare i controlli prescritti, compresi quelli sui requisiti dei beneficiari ed esercita l'azione di regresso nei confronti dei soggetti garantiti.
- 10.2 Ai fini del monitoraggio Veneto Sviluppo SpA trasmette semestralmente alla Direzione regionale competente una relazione contenente le informazioni finanziarie sulle domande presentate, sull'utilizzo del Fondo e le valutazioni sui risultati degli interventi realizzati, come previsto all'articolo 104 della Legge regionale n. 33 del 2002.
- 10.3 La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente, esercita la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di garanzia da parte della società finanziaria Veneto Sviluppo SpA, che si impegna a tenere a disposizione della Regione, per il periodo di dieci anni, tutta la documentazione relativa ad ogni intervento.

### **Articolo 11 - Norme finali**

- 11.1 Le presenti disposizioni attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applicano sino alla data del 30 giugno 2014, salvo diversa altra previsione che riduca il termine di vigenza.